

NOTIZIARIO N. 19 - 22 MAGGIO 2023

EVENTI

26 MAGGIO	 confimiromagna Associazione Imprese Manifatturiere in collaborazione con CORPORATE STUDIO FINANZA AGEVOLATA: QUALI NOVITA' PER LE IMPRESE? WEBINAR GRATUITO	pag. 3
8 GIUGNO	 confimiromagna Associazione Imprese Manifatturiere WHISTLEBLOWING VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE: LA PROTEZIONE DELLE PERSONE SEGNALANTI WEBINAR GRATUITO	pag. 4

AFFARI GENERALI – EMERGENZA ALLUVIONE

-  **DICHIARAZIONE CONGIUNTA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ASSOCIAZIONI D'IMPRESA E SINDACATI.** pag. 5
-  **Lettera al Governo da parte delle Camere di Commercio di Ferrara - Ravenna e Forlì-Cesena - Rimini.** pag. 12
-  **Nota congiunta al Governo da parte di Unioncamere Emilia-Romagna.** pag. 14

FISCALE

- ◆ **Nuove Partite IVA, nuovi controlli, nuovi criteri e modi per effettuarli: chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate.** pag. 16

SINDACALE E PREVIDENZIALE

-  **Congedo parentale e aumento (per non oltre un mese e fino al 6° anno del figlio), dell'indennità all'80% della retribuzione: istruzioni INPS.** pag. 17
- ◆ **Ricorsi amministrativi ai comitati INPS: nuovo regolamento.** pag. 24
- ◆ **Cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi di cui al "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza": istruzioni INPS sul versamento del ticket di licenziamento e sulla compilazione del flusso Uniemens.** pag. 51
- ◆ **TFR: indice di rivalutazione di aprile 2023.** pag. 63



FINANZA AGEVOLATA: QUALI NOVITA' PER LE IMPRESE?

WEBINAR GRATUITO

VENERDI' 26 MAGGIO | ore 10.00 – 11.30

CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0 (materiali e immateriali), inclusi gli obblighi di MANTENIMENTO DEI REQUISITI 4.0

CREDITO IMPOSTA R&S – INNOVAZIONE TECNOLOGICA – DESIGN

PATENT BOX (nuova normativa)

BANDO REGIONALE INTERNAZIONALIZZAZIONE (TEM) in scadenza il prossimo 21/06

CREDITO IMPOSTA ENERGETICI (proroga al II trimestre 2023)

NUOVO BANDO PARCO AGRISOLARE

RELATORE

FEDERICA TAGLIAZUCCHI | Project Manager - Corporate Studio

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

da inviare entro **giovedì 25 maggio** alla mail ceccarelli@confimiromagna.it

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____

Indirizzo _____ Tel. _____

E-mail alla quale invieremo il link di collegamento _____

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy



si ringrazia



assistenza
sanitaria
integrativa
Iniziativa di
Confimi Impresa Meccanica,
Fim-CISL, Uilm-UIL



WHISTLEBLOWING

VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE: LA PROTEZIONE DELLE PERSONE SEGNALANTI

WEBINAR GRATUITO | Giovedì 8 giugno | Ore 10.30 – 11.30

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10.03.23 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019» ha recentemente disciplinato la **protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (il c.d. Whistleblowing).**

La novità fondamentale è che la nuova normativa si applica anche a tutte le aziende private che abbiano impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno **50 lavoratori subordinati** con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Pertanto la nuova normativa coinvolge anche i soggetti privati.

Viene pertanto richiesta alle aziende una serie di **adempimenti obbligatori** che andranno implementati dalle imprese in taluni casi entro il prossimo 15 luglio e, in altri, non oltre dicembre 2023.

In caso contrario il nuovo decreto prevede che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 50.000, nei casi in cui accerti che:

- non sono stati istituiti canali di segnalazione
- non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni
- l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal decreto
- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
- sono state commesse ritorsioni
- la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza

RELATORE

AVV. MARCO DE NUNZIO

Legal Advisor di Audita Srl, DPO e Maestro della Protezione dei Dati & Data Protection Designer®



si ringrazia



assistenza
sanitaria
integrativa
Iniziativa di
Confimi Impresa Meccanica,
Fim-CISL, Uilm-UIL

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
TRA
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E LE ASSOCIAZIONI DI IMPRESA, DELLE PROFESSIONI, DEGLI ISTITUTI BANCARI, DEL
TERZO SETTORE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CO-FIRMATARIE
DEL PATTO PER IL LAVORO E PER IL CLIMA
PER
LA GESTIONE DELL'EMERGENZA, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, LA RIPRESA
ECONOMICA E LA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO
COLPITO DALL'ALLUVIONE

Premessa

- Nelle giornate del 2, 3 e 4 maggio 2023, le copiose precipitazioni che hanno interessato gran parte del territorio della regione Emilia-Romagna, superando i livelli di allarme e i massimi storici mai registrati, hanno prodotto allagamenti diffusi ed estesi, esondazioni, frane e criticità idrauliche e idrogeologiche, in particolare nelle aree centro orientali della regione Emilia-Romagna, indistintamente dall'Appennino alla costa, causando vittime, mettendo a rischio l'incolumità della popolazione e generando ingenti danni agli edifici, alle attività produttive e alle infrastrutture;
- Nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023, e in quelle successive, il maltempo ha nuovamente colpito la regione causando l'esondazione di 23 fiumi in oltre 50 punti in 42 Comuni della regione nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, oltre 280 frane, di cui 120 particolarmente importanti, in 58 comuni, l'interruzione di oltre 400 strade comunali, provinciali e statali;
- L'alluvione ha reso necessaria, od oggi, l'evacuazione di oltre 36.000 persone principalmente tra le province di Bologna, Forlì Cesena e Ravenna e causato 14 vittime;
- L'alluvione ha causato danni alle imprese del territorio dei diversi comparti, interessando, a partire dall'agricoltura, il settore dell'artigianato, delle piccole imprese, delle attività che insistono nei centri urbani e l'intero sistema produttivo e dei servizi, dai trasporti alle costruzioni, dalla logistica alla grande distribuzione organizzata, dal turismo alla pesca, che stanno subendo allagamenti e fermi di attività;
- Le conseguenze di frane, smottamenti, esondazioni e di ulteriori piogge ancora in atto vedranno incrementare ulteriormente i danni subiti da ogni singolo comparto e filiera;
- In data 3 maggio 2023 è stato dichiarato dal Ministero della Protezione civile e le Politiche del Mare lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile e autorizzato il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili;
- Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- Con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile dell'8 maggio 2023, è stato nominato il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale

Commissario delegato per l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi ed è stata prevista la predisposizione di un primo Piano degli interventi, delle prime misure economiche urgenti, ivi compresa la sospensione delle rate dei mutui nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;

- In data 11 maggio 2023 la Giunta regionale ha convocato il tavolo del Patto per il Lavoro e per il Clima per una prima informativa in merito allo stato di emergenza;
- A seguito degli eventi calamitosi intervenuti in data 16 e 17 maggio 2023, anche la Provincia di Rimini è stata colpita da ingenti danni e pertanto anche a quest'ultima dovrà essere esteso lo stato di emergenza;
- Ad emergenza ancora in atto, il 17 maggio 2023 la Regione Emilia-Romagna, le associazioni di impresa, delle professioni, degli istituti bancari e delle organizzazioni sindacali firmatarie del Patto per il Lavoro e per il Clima, con la tempestività imposta dalla gravità degli eventi, hanno condiviso, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, una prima stima delle conseguenze delle calamità e una valutazione delle misure di stretta urgenza da mettere in atto e degli assi portanti di un Piano organico di azioni per la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio;
- Sulla base di queste premesse, all'unanimità, è stato ritenuto di concentrare ogni sforzo per tutelare prima di tutto **l'incolumità delle persone** ancora a rischio e garantire le **condizioni essenziali di sicurezza**, a partire dal ripristino infrastrutturale e in particolare della **rete stradale montana**;
- In questa logica, sono stati valutati determinanti il supporto tempestivo garantito fin da subito dal Governo e la disponibilità ad adottare ogni misura utile a sostenere la Regione e il territorio emiliano-romagnolo colpito dagli eventi verso la più rapida ripresa;
- In tale contesto di cooperazione, che dovrà coinvolgere l'intera filiera istituzionale, si è chiesto con forza il ricorso a **strumenti straordinari**, compresa l'adozione di **norme urgenti o derogatorie**, che consentano di porre in essere ogni azione necessaria.

Pertanto, si è condiviso di agire prioritariamente in merito a:

- La tempestiva nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione in piena continuità con la gestione dell'emergenza, la costituzione di un Comitato Istituzionale e di indirizzo e di una struttura tecnica dedicata, sulla base dell'esperienza maturata a seguito del terremoto del 20 e 29 maggio 2012;
- L'accesso alle risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, per sostenere le attività connesse all'erogazione dei servizi pubblici, ripristino delle infrastrutture, primi soccorsi alla popolazione colpita;
- L'individuazione di misure di semplificazione amministrativa e procedurale per la ricostruzione e per gli iter istruttori dei procedimenti legati ad interventi a contributo che possano favorire la realizzazione di progetti ed opere (a mero titolo esemplificativo: semplificazione dei moduli di domanda per la richiesta dei contributi; ove siano necessarie, perizie di tecnici e professionisti asseverate e non giurate, ammissione di documentazione foto e video realizzata successivamente al momento alluvionale per preservare l'incolumità delle persone).

Si è condiviso inoltre che siano immediatamente approntati strumenti necessari affinché:

- siano resi disponibili e dispiegati tutti gli ulteriori mezzi, strumenti e risorse per il **primo soccorso, l'assistenza e la messa in sicurezza** delle persone, degli edifici, delle attività produttive e delle infrastrutture colpite. A tal fine, è urgente lavorare congiuntamente con tutte le autorità, gli enti e le imprese coinvolte per garantire il rapido ripristino dei servizi essenziali (luce, gas, acqua, reticolo fognario, connessione telefonica e internet, trasporti pubblici) in tutti i territori in cui sono in corso interruzioni parziali o totali;
- sia prevista per famiglie e imprese la sospensione dei **termini per gli adempimenti, tributari e contributivi**, ivi compresa la riscossione dei tributi locali, compresa IMU, prevedendo al termine della sospensione un'adeguata rateazione degli importi sospesi, anche prevedendo la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d'imposta;
- sia prevista la proroga di tutti gli adempimenti in capo ad aziende e persone fisiche (a mero titolo esemplificativo: approvazione e deposito bilanci e dichiarazione dei redditi);
- sia esteso alla provincia di Rimini il **blocco dei mutui**, riconosciuto nelle scorse settimane alle famiglie e alle imprese colpite dal maltempo di inizio maggio (Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena), prevedendo medesimo blocco anche per i leasing;
- sia prevista l'attivazione di una linea straordinaria del **Fondo di Garanzia**, con il livello massimo di copertura e accesso gratuito, in favore delle micro, piccole e medie imprese e lo stanziamento di risorse per l'abbattimento dei tassi di interesse;
- sia garantita a famiglie e imprese titolari di contratti di locazione i necessari contributi economici per il pagamento dei canoni di affitto;
- sia prevista, presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti, la **sospensione dei processi** civili, penali, amministrativi e tributari, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini di comunicazione e notifica degli atti, compresa la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e dei pignoramenti;
- sia prevista, la sospensione automatica delle cambiali e di tutti i titoli aventi forza esecutiva;
- sia prevista la sospensione del pagamento delle utenze;
- siano autorizzate deroghe a particolari vincoli legati alle Politiche comunitarie;
- sia derogata la disciplina sugli aiuti «de minimis» per tutti settori, attraverso uno specifico provvedimento comunitario;
- siano riprese, anche in modalità a distanza, le attività formative e, in raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, quelle didattiche, prevedendo altresì idonee soluzioni per chi impossibilitato a fruirne, anche al fine di garantire la continuità scolastica e la messa in sicurezza dell'anno scolastico;
- siano messe a disposizione le risorse necessarie al ripristino delle infrastrutture stradali e ferroviarie necessarie a garantire l'accessibilità al territorio, anche per la ripresa delle attività economiche;

- sia ulteriormente intensificato lo sforzo delle imprese erogatrici dei servizi pubblici locali e dei servizi di trasporto per sostenere le richieste dei territori;
- siano attivati i rapporti con le sedi territoriali delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali per la verifica dei danni e delle misure necessarie per la rapida ripresa delle attività;
- siano messe a disposizione dal sistema bancario regionale risorse per la liquidità immediata di imprese e famiglie, anche in raccordo con i consorzi fidi regionali, con abbattimento del tasso di interesse e piani di ammortamento adeguati;
- sia definito un **piano di ristori economici** e siano stanziati adeguate risorse per il supporto a famiglie, imprese e organizzazioni del terzo settore, colpite dagli eventi calamitosi, nel rispetto del Regolamento comunitario sugli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (Regolamento UE 651/2014 e Regolamento (UE) 2022/2472) e prevedendo l'esenzione dei contributi da ogni forma di tassazione, in particolare, attraverso:
 - la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli **immobili** di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati;
 - la concessione di contributi a favore di privati per i danni a **beni mobili**;
 - la concessione di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, agroindustriali, commerciali, artigianali, culturali, turistiche, professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni, terzo settore (cooperazione sociale), aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dagli eventi calamitosi che abbiano subito grave pregiudizio economico derivante da danni a **impianti, beni mobili, beni strumentali alle attività, produzioni, scorte, mancati raccolti**, e da danni derivanti da mancato ricavo dovuto alla sospensione o alla forte riduzione dell'attività ("business interruption");
 - la concessione di contributi per i danni alle **strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose**;
 - la concessione di contributi per i danni agli **edifici di interesse storico-artistico** (in gestione o in concessione anche a privati);
 - la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali, anche con riferimento a gruppi appartamento, sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie al reperimento (o all'eventuale allestimento) di **alloggi temporanei**, anche prevedendo contributi per l'autonoma sistemazione come avvenuto durante il sisma del 20 e 29 maggio 2012;
 - la concessione di contributi a favore della **delocalizzazione temporanea delle attività** danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
 - la detassazione di eventuali aiuti concessi dalle imprese ai collaboratori per la gestione delle emergenze;
 - la concessione di una proroga per i lavori in **Superbonus 110%** per condomini i cui interventi sono stati deliberati dall'assemblea di condominio entro il 24/11/2022 e la CILAS presentata entro il 25/11/2022 e per tutti gli interventi previsti dal Decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023;

- la concessione di una proroga per i lavori in **Superbonus** 110% per le abitazioni unifamiliari, cosiddette villette, che avevano raggiunto il 30% dell'intervento al 30 settembre 2022, il cui termine di scadenza per la conclusione dei lavori è attualmente fissato al 30 settembre 2023;
- siano attivati in favore dei lavoratori tutti gli **strumenti ordinari di assistenza e gli ammortizzatori sociali**, in forza alla data dell'evento alluvionale, compresi apprendisti e lavoratori a tempo determinato, indipendentemente dalla anzianità aziendale, anche in deroga alla normativa vigente, da erogare in tempi rapidi e prevedendo il congelamento dei contatori previsti dal D.Lgs. 148/2015 per tutta la durata dell'emergenza;
- sia attivata la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori che si trovino in condizione di non poter raggiungere il posto di lavoro e siano previsti ammortizzatori o altre modalità di copertura per i dipendenti pubblici che si trovino nelle stesse condizioni.
- sia incentivato nella fase emergenziale, laddove possibile, il ricorso allo **smart working**;
- sia predisposta una misura specifica per i **lavoratori avventizi** impiegati in agricoltura, garantendo loro per tutta la durata dell'emergenza copertura retributiva e contributiva (attraverso il trascinarsi delle giornate lavorate nel 2022), nonché per tutti i **lavoratori stagionali, indipendenti e autonomi** (lavoratori con contratto co.co.co, autonomi occasionali, lavoratori con contratto intermittente, collaboratori sportivi, incaricati alle vendite a domicilio, ecc);
- sia predisposto e attuato un piano di interventi urgenti per il **ripristino degli immobili pubblici** danneggiati dagli eventi calamitosi per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito, compresi quelli adibiti all'uso scolastico, ad uso sanitario, le strutture edilizie universitarie e quelli di interesse storico-artistico;
- siano previste misure per il ripristino o il ristoro dei danni da movimenti franosi a immobili, attività economiche e terreni agricoli;
- sia previsto il ripristino del reticolo della bonifica, delle rotture agli impianti di irrigazione e dei danni idrogeologici e spondali.

Si è condiviso, quale obiettivo strategico, la necessità di definire un Piano per la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio.

Superata la prima fase emergenziale ancora in atto e conclusa la rilevazione e la stima dei danni, si dia attuazione, ricorrendo a nuovi strumenti di programmazione e pianificazioni anche straordinari, ivi compreso l'utilizzo di ulteriori possibili fondi derivanti PNRR, ad un Piano per la ricostruzione, la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio a contrasto del dissesto idrogeologico, con particolare riferimento alle frane e al reticolo idrografico.

Si è valutato infine necessario:

- conclusa la fase di prima emergenza, insieme ai **Comuni**, alle loro **Unioni**, alle **Province** e alla **Città Metropolitana di Bologna**, individuare ulteriori azioni a loro supporto in merito ad esempio a sospensione mutui; deroghe a scadenze PNRR; assegnazione di personale tecnico

amministrativo e procedure straordinarie per l'assunzione di personale per la gestione della ricostruzione, superando i vincoli oggi esistenti; tutela della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso il supporto dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro delle aziende sanitarie;

- individuare il tavolo del **Patto per il Lavoro e per il Clima**, quale sede di confronto istituzionale e associativo, anche attraverso specifiche riunioni di livello territoriale, sulle principali decisioni da assumere per la ripresa economica e la ricostruzione del territorio colpito dall'alluvione, valorizzando il metodo di condivisione che il sistema territoriale ha saputo coltivare anche nei momenti più critici;
- sottoscrivere nell'ambito del Patto per il Lavoro e per il Clima un **Protocollo d'intesa** che supporti il lavoro del Commissario per la Ricostruzione designato, garantendo massima tutela della legalità e della qualità del lavoro nella ricostruzione e messa in sicurezza dei territori colpiti.

Bologna, 20 maggio 2023

LETTO, CONDIVISO E SOTTOSCRITTO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AGCI E.R.

ANCE E.R.

COLDIRETTI E.R.

CONFSERVIZI

CUPER Comitato Unitario delle Professioni Intellettuali degli ordini e dei collegi professionali ER

Commissione Regionale ABI E.R.

CONFAGRICOLTURA E.R.

CONFAPI EMILIA

CONFAPINDUSTRIA E.R.

CONFARTIGIANATO E.R.

CONFCOMMERCIO E.R.

CONFCOOPERATIVE E.R.

CGIL E.R.

CIA E.R.

CISL E.R.

CNA E.R.

COPAGRI E.R.

CONFESERCENTI E.R.

CONFIMI ROMAGNA

CONFINDUSTRIA E.R.

CONFPROFESSIONI

FORUM TERZO SETTORE

LEGACOOP E.R.

UNIONCAMERE E.R.

UGL E.R.

UIL E.R.



Bologna, 20 maggio 2023

Gentile Presidente del Consiglio dei Ministri On. Giorgia Meloni
Gentile Vice Presidente del Consiglio On. Matteo Salvini
Gentile Vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani
Gentile Ministro On. Giancarlo Giorgetti
Gentile Ministro On. Adolfo Urso
Gentile Ministro On. Francesco Lollobrigida
Gentile Ministro On. Nello Musumeci

Onorevole Presidente, Onorevoli Vice Presidenti e Onorevoli Ministri,

Con la presente faccio seguito alla nota, in pari data, che vi è stata trasmessa dai Presidenti delle Camere di Commercio di Ferrara-Ravenna e della Romagna, con la quale sono state formulate una serie di richieste economiche e strumentali urgenti per l'area interessata della nostra regione dall'alluvione ancora in corso.

La presente, quindi, nel sostenere in pieno l'appello a voi rivolto in vista delle decisioni che - sono certo - andrete ad assumere quanto prima, vuole sottolineare alcuni aspetti che possono esservi utili in vista dei provvedimenti che adotterete.

L'area sulla quale l'alluvione ha insistito maggiormente – compresa tra le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, e Rimini – ha un'estensione di 8.800 kmq e conta circa due milioni e centomila residenti, il 3,6 per cento del totale nazionale. La rilevanza del territorio rispetto al resto del Paese assume dimensioni maggiori se si guarda alla sfera economica; nel 2022 erano attive 241mila localizzazioni d'impresa, pari al 3,8 per cento del totale Italia, gli occupati erano 963mila (il 4,2 per cento), il PIL (valore aggiunto) creato nel corso dell'anno ha superato i 70 miliardi, il 4,5 per cento del dato nazionale. Questi numeri, da soli, raccontano già tanto.

Allo stato attuale è prematuro avanzare delle stime sui danni causati dall'alluvione - anche alla luce dell'estensione territoriale e dell'interessamento di intere filiere produttive e del fatto che essa non sia ancora terminata- tuttavia, i primi numeri abbozzati - superiori ai sei miliardi - paaventano un'incidenza sul valore aggiunto che potrebbe raggiungere la doppia cifra.

Tra le attività maggiormente colpite vi sono quelle agroalimentari. Se si guarda al valore della produzione realizzato dalle imprese agricole italiane emerge che il 12 per cento è realizzato nell'area colpita, quota che tocca il 16 per cento per la zootecnia. Anche la trasformazione di prodotti ortofrutticoli vede Bologna e la Romagna tra i leader nazionali con una quota sul fatturato complessivo del comparto superiore al 12 per cento.

Tutto ciò accade quando la stagione balneare è alle porte. Perché se tra le altre attività che caratterizzano il territorio vi sono alcune eccellenze manifatturiere, ovviamente



l'industria turistica rappresenta un motore economico di assoluto rilievo; circa il 9 per cento delle presenze turistiche in Italia sono relative all'area colpita e all'interno dell'area opera più del 5 per cento degli addetti dell'intera industria turistica.

Oltre l'immensa tragedia umana che ha colpito i nostri correghionali negli affetti, nelle proprietà private, nelle già tante difficoltà della vita quotidiana, è in questo quadro d'insieme e su questo tessuto produttivo che, Onorevole Presidente, Onorevoli Ministri, andrete con le vostre decisioni a marcare la presenza dello Stato. La ripartenza, qui, ha un valore doppio; i numeri che vi abbiamo riferito hanno significato per queste terre ma anche per l'intera economia nazionale.

Certi che saprete adottare i provvedimenti più opportuni e le misure adeguate alla gravità del contesto, cordialmente ringrazio.

Il Presidente
Alberto Zambianchi

Ravenna-Forlì, 20 maggio 2023

Gentile Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Giorgia Meloni

Gentile Vice Presidente del Consiglio
On. Matteo Salvini

Gentile Vice Presidente del Consiglio
Antonio Tajani

Gentile Ministro
On. Giancarlo Giorgetti

Gentile Ministro
On. Adolfo Urso

Gentile Ministro
On. Francesco Lollobrigida

Gentile Ministro
On. Nello Musumeci

In qualità di presidenti della Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini e della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, ci rivolgiamo a Voi per esprimere la nostra preoccupazione per la grave situazione delle imprese delle nostre province, particolarmente colpite dalle alluvioni che hanno devastato gran parte della regione Emilia-Romagna. Queste imprese sono il motore dell'economia locale e hanno saputo dimostrare, anche nella recenti difficoltà causate dalla pandemia e dagli effetti del conflitto Russia-Ucrania, capacità di resilienza e reazione, ma oggi hanno bisogno di sostegno per ripartire e superare questa grave crisi.

Le stesse aziende ora chiedono sostegno e di non essere lasciate sole a fronteggiare l'attuale emergenza. Si chiede, quindi, di prevedere nei provvedimenti urgenti che il Governo sta predisponendo per fronteggiare i danni dell'emergenza meteo, norme che:

- consentano alle banche una moratoria sui prestiti alle imprese alluvionate, coinvolgendo gli Organi di Vigilanza;
- prevedano l'immediata eliminazione di tutte le scadenze di ordine tributario, per il 2023, prevedendo anche la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d'imposta;
- prevedano per il settore agricolo l'eliminazione per il 2023 delle imposte sui

redditi catastali e dominicali;

- prevedano inoltre per il settore agricolo, ammortizzatori sociali, ad esempio, per gli operai a tempo determinato, nonché la possibilità di incrementare le percentuali di indennizzo per le colture colpite dall'alluvione, sulla base di quanto previsto dal fondo Agricat.

Tali misure sarebbero di grande aiuto per alleggerire il peso del debito e dare respiro alle attività produttive.

Siamo certi, Onorevole Presidente, Onorevoli Vice Presidenti e Onorevoli Ministri che saprete ascoltare le istanze dei territori colpiti e dimostrare sensibilità e solidarietà verso chi ha perso tutto o quasi.

Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO
DI FERRARA E RAVENNA
F.to* Giorgio Guberti

* Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

IL PRESIDENTE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
f.to Carlo Battistini

* Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

**NUOVE PARTITE IVA, NUOVI CONTROLLI, NUOVI CRITERI E MODI PER EFFETTUARLI:
CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Definiti dall'Agenzia delle Entrate, con il [provvedimento del 16 maggio 2023](#) firmato dal suo direttore, criteri, modalità e termini di attuazione dell'ulteriore tipologia di controllo e di analisi del rischio, introdotta dalla legge (n. 197/2022) di bilancio 2023 (art. 1, [comma 148](#)), ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite Iva. In allegato, anche il [fac-simile della polizza fideiussoria](#) da presentare nei casi previsti.

In particolare, sono stati rafforzati, attraverso specifiche analisi del rischio, i controlli e gli accessi già previsti dall'art- 35, c. 15-bis, del decreto Iva, diretti a riscontrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'attribuzione del numero di partita Iva, in linea con i criteri Ue, in relazione alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.

In caso di esito negativo dei controlli, l'ufficio è tenuto a emanare un provvedimento di cessazione della partita Iva e disporre la sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Il provvedimento di cui si tratta, la cui adozione è scaturita del [comma 150](#) dell'ultima legge di bilancio, in particolare stabilisce che **gli elementi di rischio da appurare possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto richiedente sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità e possono essere relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività o anche alla posizione fiscale del contribuente.** Tali elementi sintomatici di rischio, ricercati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, se individuati, fanno scattare l'invito dell'ufficio a comparire di persona per fornire spiegazioni.

Ebbene, la mancata accettazione dell'invito comporta la cessazione della partita Iva e l'irrogazione di una sanzione pari a 3mila euro (art. 1, [comma 149](#), legge n. 197/2022). Lo stesso soggetto, può, però, successivamente richiedere l'attribuzione di un nuovo numero di partita Iva, previo rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a favore dell'Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a 50mila euro.

**CONGEDO PARENTALE E AUMENTO (PER NON OLTRE UN MESE E FINO AL 6° ANNO DEL FIGLIO), DELL'INDENNITÀ ALL'80% DELLA RETRIBUZIONE
ISTRUZIONI INPS**

L'art. 1, c. 359, della legge (di Bilancio 2023) n. 197/2022 ha modificato l'art. 34, c. 1, del d.lgs. n. 151/2001^[1] (sotto anche T.U.) e, in particolare, **elevato, per una mensilità, l'indennità di congedo parentale (dal 30) all'80% della retribuzione, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio** o dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023).

Tale previsione opera per uno dei 2 genitori e si applica ai lavoratori dipendenti che **terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022**.

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 16/5/2023 n. 45, ha fornito le seguenti istruzioni di carattere amministrativo e operativo, valesse esclusivamente per il settore privato.

1. PLATEA DEI DESTINATARI

Ai fini dell'identificazione della platea dei destinatari cui si rivolge la suddetta novella normativa, si osserva che il legislatore ha modificato il solo art. 34 del d.lgs. n. 151/2001; ne deriva che l'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 ecc.).

Pertanto, se solo uno dei genitori è lavoratore dipendente, il mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione spetta solo a lui.

2. ELEVAZIONE DELL'INDENNITÀ ALL'80% DELLA RETRIBUZIONE PER UN MESE DI CONGEDO PARENTALE

La modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2023 **non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale** indennizzato all'80% della retribuzione, **ma dispone l'elevazione dell'indennità all'80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro, a condizione che la mensilità indennizzata all'80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.**

Si sottolinea che:

- 1) **il mese indennizzato all'80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi;**

- 2) la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista nel novellato art. 34 del d.lgs. n. 151/2001, **non preclude la possibilità di utilizzo nei medesimi giorni e per lo stesso figlio**, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Al fine di una più agevole comprensione dell’operatività della nuova disposizione, si fornisce il seguente esempio:

- «due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:

- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita - o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento - del minore);
- 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.»^[2]

Atteso che il legislatore ha previsto un termine entro cui fruire dell’indennità all’80% della retribuzione più breve rispetto al termine di 12 anni di vita (o 12 anni dall’ingresso in famiglia) del minore, si conferma l’utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:

1. i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dall’1 gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione - per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 - sono **indennizzati all’80%** della retribuzione, fino al raggiungimento del **limite di un mese**;
2. i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono **indennizzati al 30%** della retribuzione, fino al raggiungimento del **limite di 9 mesi** (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
3. i restanti periodi di congedo parentale, fino al **limite di 10 o di 11 mesi** (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), **non sono indennizzati**, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l’art. 34, c. 3, del T.U.^[3]).

L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

3. DECORRENZA DELLA NUOVA DISPOSIZIONE

La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.

Si evidenzia che il comma 359 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 si riferisce al generale congedo di paternità disciplinato nel Capo IV del T.U.; ne consegue che il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all'80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell'anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27-bis del d.lgs. n. 151/2001^[4] oppure di congedo di paternità alternativo ai sensi dell'art. 28^[5] del medesimo decreto legislativo (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 14/2023).

Considerato, inoltre, che il mese di congedo parentale all'80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, si precisa che, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre (in quanto la legge di Bilancio 2023 si riferisce alla sola fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U.), rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 e 31 del T.U.

Al fine di rendere più chiari i criteri di operatività della norma, si riportano di seguito alcuni esempi.

«ESEMPIO A)

- Figlio nato il 15 novembre 2022;
- la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023;
- il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione);
- il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023.

Il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all'80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all'80% della retribuzione già fruito dal padre.

ESEMPIO B)

- Madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023;

- il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all'altro genitore);
- il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all'80% della retribuzione, in quanto l'elevazione dell'indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore **e non trasferibili all'altro** (primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del T.U.).

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all'80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).

ESEMPIO C)

- Figlio nato il 15 agosto 2022 e contemporaneo decesso della madre lavoratrice dipendente;
- il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022;
- il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all'obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 - 15 gennaio 2023).

Il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.»

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

- tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla *home page* > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

5. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONGEDO PARENTALE NELLA SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA> DEL FLUSSO UNIEMENS

«Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali:

- “**PGo**”, avente il significato “Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “**PG1**”, avente il significato “Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.

Nella compilazione del flusso UniEmens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Si fa presente che per gli eventi sopra richiamati è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Con specifico riferimento alle modalità di compilazione del flusso UniEmens, si rinvia alle istruzioni fornite, da ultimo, con il messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2023, N.d.R.), precisando che il codice in uso per il conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui al codice “MA2” è da individuarsi nel codice “L050” in luogo del codice “L053”.

Per quanto attiene l’esposizione del conguaglio, a partire dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all’interno di <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> “**L328**” di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197”.

Dovranno essere altresì valorizzati:

- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del minore;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di luglio 2023;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi da gennaio 2023 a giugno 2023 dovranno continuare a utilizzare i codici evento/conguaglio in uso in tale periodo, mentre per le competenze decorrenti da luglio 2023 dovrà essere utilizzato il nuovo codice evento/conguaglio.»

6. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONGEDO PARENTALE NELLA SEZIONE <LISTAPOS PA> DEL FLUSSO UNIEMENS DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO CON LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA

«I datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare a partire dalla denuncia di competenza luglio 2023, i seguenti codici Tipo Servizio:

- “**3T**”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”;
- “**3U**”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”.

I suddetti codici hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, di cui al precedente paragrafo, come di seguito illustrato:

PG1: **3T**;
PGo: **3U**.

Si ricorda che l’assenza dovrà essere dichiarata anche nei flussi trasmessi in relazione alle contribuzioni minori, attenendosi alle istruzioni fornite nel precedente paragrafo 5, in relazione ai lavoratori per cui il contributo IVS è versato alla Gestione pubblica.

Nella compilazione della “ListaPosPA”, i tipi servizio suddetti devono essere dichiarati nell’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare con le modalità illustrate con le circolari n. 81 del 22 aprile 2015 e n. 40 del 23 febbraio 2016.

Al fine di garantire corrispondenza con la denuncia degli eventi in “PosContributiva”, anche per la “ListaPosPA” nel caso di variazioni relative a periodi da gennaio 2023 a giugno 2023 si dovranno continuare a utilizzare i vecchi codici Tipo Servizio, come anticipato, infatti, i nuovi codici dovranno essere utilizzati dalla mensilità di competenza luglio 2023.»

7. ISTRUZIONI CONTABILI

OMISSIS

[1] **Art. 34 d.lgs. n. 151/2001**

Trattamento economico e normativo

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, **elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione**. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del

figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.

2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

[2] L'indennità al 30% della retribuzione spetta a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

[3] **Art. 34, c. 3, d.lgs. n. 151/2001** (l'intero articolo è riportato nella nota 1)

Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

[4] **Art. 27-bis d.lgs. n. 151/2001**

Congedo di paternità obbligatorio

1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.

6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

[5] **Art. 28 d.lgs. n. 151/2001**

Congedo di paternità alternativo

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66.

1-ter. L'indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

RICORSI AMMINISTRATIVI AI COMITATI INPS**NUOVO REGOLAMENTO**

Con l'acclusa circolare 17/5/2023 n. 48, l'INPS ha illustrato le disposizioni del nuovo **“Regolamento” in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei suoi “Comitati”** (sostitutivo del previgente, di cui alla determinazione n. 195 del 20 dicembre 2013), adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con la deliberazione n. 8 del 18 gennaio u.s. e finalizzato sia a disciplinare in un'unica fonte il contenzioso relativo a tutte le gestioni previdenziali, che a favorire una significativa deflazione di quello giurisdizionale.



Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Legale
Segreteria del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di Amministrazione

Roma, 17/05/2023

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 48

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio**

2023. Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS

SOMMARIO: *Con la presente circolare si illustrano i contenuti del nuovo regolamento recante disposizioni in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023.*

INDICE

1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Modalità di presentazione del ricorso
4. Termini per la presentazione del ricorso
5. Trasmissione dei ricorsi presentati
6. Cause di inammissibilità e di improcedibilità
 - 6.1 Inammissibilità
 - 6.2 Improcedibilità
 - 6.3 Cessata materia del contendere
 - 6.4 Definizione in via amministrativa dei ricorsi
7. Ricorso e autotutela
8. istruttoria del ricorso
9. Decisione del ricorso
10. Esecuzione delle decisioni dei comitati
11. Sospensione e revoca delle deliberazioni
12. Comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi
13. Prescrizione e decadenza
14. Monitoraggio e gestione delle giacenze
15. Procedure informatiche di supporto

1. Premessa

Con la deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2023 (Allegato n. 1), il Consiglio di Amministrazione ha adottato il "Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'Inps" (di seguito Regolamento), che sostituisce il previgente Regolamento adottato con la determinazione presidenziale n. 195 del 20 dicembre 2013 (cfr. il messaggio n. 1805/2014).

L'adozione del nuovo Regolamento si è resa necessaria al fine di disciplinare in un'unica fonte il contenzioso amministrativo relativo a tutte le gestioni previdenziali dell'INPS, a supporto dell'attività dei Comitati e nell'ottica di favorire una significativa deflazione del contenzioso giurisdizionale, tenendo conto tra l'altro di quanto indicato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella Relazione programmatica 2023-2025 (cfr. la delibera n. 13 del 4 ottobre 2022 - Missione 4 "Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni", Programma 4.1.g "Contenzioso").

In particolare, la soppressione di alcuni Enti previdenziali e la conseguente attribuzione delle relative funzioni all'INPS, nonché l'ampliamento del numero dei Comitati che operano presso l'Istituto, hanno fatto emergere l'esigenza di fare confluire in un unico regolamento la disciplina in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS.

Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le disposizioni del nuovo Regolamento.

2. Ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina le procedure relative alla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l'Istituto a livello sia centrale che periferico, compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

Sono state altresì introdotte specifiche disposizioni relative al riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), nonché dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L'ambito di applicazione del Regolamento è stato inoltre esteso, nei limiti della compatibilità, anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi, da presentare al Direttore regionale competente.

Conseguentemente, al fine di consentire la definizione dei ricorsi giacenti, le Direzioni centrali provvederanno all'invio alla Direzione regionale competente dei ricorsi attualmente a proprio carico, tramite la procedura DICAWEB che sarà opportunamente implementata.

Per i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'INPS nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento, ove compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli da I a VI del medesimo Regolamento.

3. Modalità di presentazione del ricorso

I ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l'Istituto a livello centrale e periferico devono essere presentati, direttamente dall'interessato o per il tramite degli Istituti di patronato o altri intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica.

In caso di assistenza da parte di un Istituto di patronato o altro intermediario abilitato, il ricorso deve recare la firma del rappresentante dell'Istituto di patronato o del mandatario, al quale deve essere stato rilasciato – in fase di ricorso ovvero anche in una fase precedente - regolare mandato da allegare al ricorso medesimo.

In caso di persona incapace, il ricorso dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale.

Il ricorso trasmesso per via telematica direttamente dall'interessato si intende validamente presentato anche se non sottoscritto. L'utilizzo degli strumenti previsti per l'accesso ai servizi *on line* dell'Istituto, infatti, ne garantisce in ogni caso la riferibilità al ricorrente.

L'utilizzo di altre forme di comunicazione telematica certificata (quali, la Posta Elettronica Certificata), utilizzabile da parte del ricorrente o dell'intermediario abilitato, nella sola eventualità di mancanza della procedura telematica dedicata, garantisce la riferibilità al ricorrente solamente se il ricorso riporta la firma olografa dello stesso e la scansione del documento d'identità.

Sempre in via telematica devono essere altresì presentati i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti.

Infine, si chiarisce che i ricorsi possono essere proposti sia dalle persone fisiche, sia da persone giuridiche pubbliche o private, nella cui sfera giuridica sono diretti a produrre effetti i provvedimenti dell'Istituto.

4. Termini per la presentazione del ricorso

In considerazione della differente disciplina afferente alle diverse gestioni previdenziali dell'Istituto (cfr. gli artt. 46 e 47 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e l'articolo 8, comma 7, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368), nonché del provvedimento che si intende impugnare, il Regolamento prevede termini di presentazione diversificati, riportati, per consultazione, nella tabella di sintesi inserita nel presente paragrafo.

Al riguardo, si precisa che sia i termini previsti dall'articolo 4 del Regolamento, sia gli altri termini previsti dal medesimo Regolamento, si computano ai sensi degli articoli 2963 c.c. e 155 c.p.c. che, per giurisprudenza consolidata, esprimono un principio generale applicabile sia in materia processuale che sostanziale. Pertanto, non si computa il giorno in cui cade il momento iniziale del termine e se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, il provvedimento emesso dall'Istituto può essere impugnato entro **90 giorni** dalla sua ricezione, fatto salvo il termine ridotto di **30 giorni** per la presentazione del ricorso ai Comitati di vigilanza (comma 3), per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti (comma 4), nonché, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs n. 148/2015^[1], per i ricorsi al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria (cfr. l'art. 5 del Regolamento).

Con riguardo ai termini per la proposizione dei ricorsi ai Comitati di vigilanza, di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento, per i provvedimenti di pensione il termine per proporre ricorso decorre dalla data di ricezione del primo pagamento della prestazione, salvo che il provvedimento risulti spedito con l'utilizzo di posta raccomandata.

Si rammenta, inoltre, che nell'ottica della semplificazione dei processi di lavoro e della diffusione degli strumenti tecnologici nella comunicazione con i cittadini, l'Istituto ha provveduto all'aggiornamento dei servizi *on line*, rendendo disponibile in formato telematico il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, attualmente disponibili nell'area riservata sezione "MyINPS", sezione "Fascicolo previdenziale del cittadino", del sito www.inps.it. Pertanto, il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso avverso i prospetti di liquidazione del TFS/TFR dei dipendenti pubblici deve essere calcolato dalla data in cui l'utente ha preso visione del provvedimento nel "Fascicolo previdenziale del cittadino".

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del Regolamento, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, il termine entro il quale è possibile presentare ricorso amministrativo decorre dal **121°** giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo non sia diversamente previsto.

Per i ricorsi presentati ai Comitati centrali e periferici della gestione dei lavoratori privati, infatti, gli articoli 46, comma 6, e 47, comma 4, della legge n. 88/1989 dispongono che il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo avverso il provvedimento "espresso" o "tacito" dell'Istituto costituisca condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale.

Pertanto, in caso di mancata adozione del provvedimento - e al fine di riconoscere la possibilità

di esperire i ricorsi amministrativi e l'azione giudiziaria anche nel caso in cui non venga emanato un provvedimento formale - trova applicazione la disciplina del silenzio significativo di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, secondo il quale in materia di previdenza e assistenza obbligatorie *"la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'Istituto si sia pronunciato"*.

Nel caso dei ricorsi ai Comitati di vigilanza, invece, non trova applicazione quanto disposto dal citato comma 2 dell'articolo 4 del Regolamento, in quanto in tali ipotesi il ricorso amministrativo non costituisce presupposto processuale per adire l'Autorità giurisdizionale.

Specifiche disposizioni sono dettate dal Regolamento anche in materia di ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo.

L'articolo 6 del Regolamento dispone, infatti, che avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale CISOA è ammesso ricorso da parte dell'istante, entro **30 giorni** dalla ricezione del provvedimento, dinanzi al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti.

Ulteriormente, entro il termine di **30 giorni**, decorrenti dalla data della deliberazione, può presentare ricorso ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, compreso il Direttore territoriale competente o suo delegato, purché nel corso della votazione abbia motivato il proprio dissenso e ne abbia chiesto l'annotazione a verbale. In tale ultimo caso, l'ufficio competente provvede a notificare il ricorso stesso al soggetto (lavoratore o datore di lavoro) istante. Il medesimo ufficio competente provvede altresì a dare comunicazione al soggetto istante dell'eventuale successiva rinuncia al ricorso.

Infine, il Titolo VII del Regolamento, dedicato ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale di cui al D.lgs n. 148/2015, prevede che il ricorso avverso i provvedimenti adottati dall'INPS nelle materie di competenza dei suddetti Comitati deve essere presentato entro **30 giorni** dalla ricezione del provvedimento stesso (cfr. l'art. 21 del Regolamento).

TIPO DI RICORSO	TERMINE	DECORRENZA
Ricorso ai Comitati periferici/centrali della gestione lavoratori privati	90 giorni	Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 4, comma 1) o, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della sede, dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo non sia diversamente previsto (art. 4, comma 2)
Ricorso ai Comitati di vigilanza	30 giorni	Dalla data di ricezione del provvedimento. Non trova applicazione l'articolo 4, comma 2 (art.4, comma 3)
Ricorsi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo	30 giorni	Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 4, comma 4)

Pensioni per gli Sportivi Professionisti		
Ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria	30 giorni	Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 5, comma 1)
Ricorso presentato dall'istante al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)	30 giorni	Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 6, comma 1)
Ricorso presentato da ciascuno dei componenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)	30 giorni	Dalla data della deliberazione (art. 6, comma 1)
Ricorso avverso i provvedimenti adottati nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale	30 giorni	Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 21)

Atteso che attualmente i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego dei trattamenti di integrazione salariale sono considerati ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l'azione giudiziaria[2], al fine di evitare che i datori di lavoro, facendo affidamento sul più ampio arco temporale a loro disposizione per la proposizione del ricorso, incorrano in incolpevoli decadenze, si precisa che la nuova tempistica illustrata nel presente paragrafo troverà applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego notificati successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare.

Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data, resta confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell'impugnativa in via amministrativa.

5. Trasmissione dei ricorsi presentati

Il Regolamento dispone che gli Uffici riceventi trasmettano con cadenza mensile al Comitato competente l'elenco dei ricorsi presentati.

Nel caso in cui il ricorso sia indirizzato a un Comitato diverso da quello competente a decidere, lo stesso dovrà intendersi validamente presentato e l'Ufficio ricevente dovrà provvedere a trasmetterlo tempestivamente all'Ufficio competente, perché venga sottoposto alla decisione del Comitato correttamente individuato.

I ricorsi avverso provvedimenti in materia di pensioni in cumulo e totalizzazione sono di competenza del Comitato relativo alla gestione/forma assicurativa che ha istruito la domanda di pensione e la gestione/forma assicurativa che istruisce la domanda di pensione è quella dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Inoltre, nei casi in cui l'Istituto sia Ente istruttore, la decisione del ricorso deve essere assunta previa acquisizione del parere degli Enti/Casse, qualora coinvolti nella materia del contendere. Diversamente, nel caso in cui l'INPS non sia Ente istruttore, la Struttura INPS che riceve il ricorso deve tempestivamente procedere a definire in via amministrativa il ricorso per inammissibilità, a norma dell'articolo 8 del Regolamento, trasmettendolo all'Ente/Cassa competente e avendo cura di informare il ricorrente.

6. Cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere

Il Regolamento ha riordinato le cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere, mantenendo le peculiarità che la legge riconosce alle diverse fattispecie ed eliminando l'ipotesi di irricevibilità del ricorso prevista nel previgente Regolamento.

6.1. Inammissibilità

Il ricorso è inammissibile qualora sia presentato in forma cartacea, sia rivolto a impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall'Istituto, sia carente di uno o più elementi essenziali, tratti di materia non riconducibile all'ambito di competenza dell'Istituto, sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini normativamente previsti per l'emissione del provvedimento, sia presentato da persona non legittimata ad agire, sia presentato in difetto di interesse concreto e attuale, avverso un provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato o qualora sia presentato oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria stabiliti dalle norme applicabili alla fattispecie.

Si precisa che il ricorso deve essere considerato inammissibile anche quando è proposto contro un nuovo provvedimento nel caso in cui il ricorrente proponga le medesime censure già sollevate avverso un precedente provvedimento sul quale il Comitato si è già pronunciato.

Sono, inoltre, da considerare inammissibili i ricorsi avverso le certificazioni, quali, ad esempio, APE Sociale, lavoratori precoci, lavori usuranti, Certificazione del TFS cedibile.

Limitatamente alle controversie relative alla certificazione dei lavori faticosi e pesanti ai fini dell'accesso anticipato al pensionamento, l'articolo 8 del D.M. 20 settembre 2011, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, prevede che l'Organo competente a decidere sui ricorsi amministrativi è il Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Pertanto, sarà cura della Struttura territoriale INPS, d'intesa con la Direzione Regionale, provvedere alla chiusura del ricorso in procedura DICAWEB, con contestuale trasmissione della relativa documentazione, compresa la ricevuta di presentazione, al suddetto Comitato regionale per i rapporti di lavoro, dandone informazione al ricorrente.

Sono, altresì, inammissibili i ricorsi ai Comitati di vigilanza, presentati oltre il termine di 30 giorni (cfr. l'art. 4, comma 3, del Regolamento), e quelli per i quali sia stato presentato, contestualmente o precedentemente, anche ricorso giurisdizionale con il medesimo *petitum*.

Rilevato che l'articolo 4, comma 3, del Regolamento stabilisce che per i ricorsi ai Comitati di vigilanza non trova applicazione quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, si chiarisce che deve essere considerato inammissibile il ricorso al Comitato di vigilanza proposto avverso il silenzio dell'Amministrazione, in caso di mancata adozione del provvedimento da

parte della Struttura INPS competente.

È altresì inammissibile il ricorso quando, nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, il componente della Commissione provinciale CISOA, compreso il Direttore territoriale competente o suo delegato, non abbiano motivato il proprio dissenso nel corso della votazione chiedendone l'inserimento a verbale.

Nelle materie di competenza dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà o del Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale, a norma dell'articolo 22 del Regolamento è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato.

Il ricorso è, infine, inammissibile se presentato successivamente alla notifica di un avviso di addebito, avente ad oggetto il medesimo *petitum* e *causa petendi*, con valore di titolo esecutivo. Ciò in quanto, dal momento della regolare notifica del titolo esecutivo (c.d. AVA) al contribuente già ricorrente in via amministrativa rispetto all'accertamento effettuato dall'Istituto a norma dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione della parte è necessariamente da proporsi al giudice del lavoro a norma dell'articolo 24, comma 5, del medesimo decreto legislativo[3].

6.2 Improcedibilità

Il Regolamento dispone che il ricorso è improcedibile qualora, successivamente alla presentazione, sopravvengano cause che facciano venire meno l'interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento impugnato o qualora intervenga una pronuncia giudiziale di merito, anche non definitiva, relativa al medesimo oggetto del ricorso.

Al riguardo, si precisa che qualora l'atto impugnato sia stato annullato e sostituito da un altro atto, adottato sulla base di nuovi elementi che non erano oggetto della originaria contestazione e che dunque non risulti soddisfacente delle richieste del ricorrente, il ricorso rimane procedibile, salvo il caso in cui l'interessato abbia proposto specifico ricorso amministrativo avverso il nuovo provvedimento.

È altresì previsto che il ricorso dinanzi ai Comitati di vigilanza è improcedibile anche nel caso in cui, nel corso della fase istruttoria, risulti che sia stato notificato all'Istituto un ricorso giurisdizionale avente lo stesso oggetto.

6.3 Cessata materia del contendere

La cessazione della materia del contendere è rilevabile in qualsiasi fase del procedimento – anche qualora la fase istruttoria sia effettuata dalla Direzione centrale competente - nel caso in cui l'Istituto adotti un provvedimento pienamente soddisfacente delle pretese del ricorrente.

6.4 Definizione in via amministrativa dei ricorsi

Nei casi di improcedibilità, di inammissibilità e di cessata materia del contendere, fatta salva l'eventualità in cui il ricorso sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato, la Struttura territorialmente competente provvede a definire il ricorso in via amministrativa, dandone comunicazione telematica al ricorrente e informandone il Comitato, anche nelle ipotesi di cui al capoverso successivo.

Per i ricorsi presentati ai Comitati o Commissioni centrali, nel caso in cui l'improcedibilità, l'inammissibilità o la cessata materia del contendere sia rilevata nella fase istruttoria demandata alla Direzione centrale competente, la stessa provvede a definire il ricorso in via amministrativa, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del

giorno.

In ogni caso, i ricorsi definiti in via amministrativa per le cause di cui ai precedenti paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3, possono essere sottoposti alla decisione del competente Comitato qualora il soggetto interessato, al quale a tale fine dovrà essere garantita un'adeguata informazione, ne faccia specifica istanza.

7. Ricorso e autotutela

Il Titolo III del Regolamento, rubricato "Ricorso e autotutela", disciplina i rapporti tra il ricorso amministrativo e l'eventuale avvio di un procedimento di riesame in autotutela del provvedimento impugnato.

Nello specifico, l'articolo 11 del Regolamento dispone che, ogni qualvolta se ne rilevino i presupposti, in ogni fase della procedura di definizione del ricorso e fino a quando lo stesso non venga inserito all'ordine del giorno della seduta del Comitato, l'Istituto proceda in autotutela.

L'avvio del procedimento di riesame in autotutela non interrompe e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa.

In materia di integrazione salariale in agricoltura, il potere di autotutela è riservato alla Commissione CISOA che, ove ne ricorrano i presupposti, può riesaminare le proprie deliberazioni (cfr. l'art. 12 del Regolamento).

Analogamente, l'articolo 23 del Regolamento riserva il potere di autotutela ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà, i quali, ove ne ricorrano i presupposti, possono riesaminare le deliberazioni da loro adottate nell'esercizio del potere concessorio loro riconosciuto.

8. Istruttoria del ricorso

All'istruttoria del ricorso amministrativo provvedono le Strutture territoriali competenti o le Direzioni centrali nelle materie di propria competenza, le quali, al termine dell'istruttoria, trasmettono il relativo fascicolo elettronico alla Segreteria del Comitato competente. Il fascicolo, oltre al ricorso, ai documenti e agli atti prodotti dal ricorrente, deve contenere una relazione istruttoria analitica e completa corredata di tutta la documentazione a supporto, nonché lo schema della proposta di possibile deliberazione.

Al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla decisione, il Comitato ricevente potrà richiedere approfondimenti istruttori alle Strutture territoriali/Direzioni centrali competenti. Salvo casi eccezionali e debitamente motivati, la relativa richiesta deve essere evasa entro 30 giorni.

Ai fini della trattazione i ricorsi aventi medesimo contenuto vengono riuniti e decisi dal Comitato per connessione di materia.

9. Decisione del ricorso

Il ricorso deve essere deciso entro il termine di **90 giorni** decorrente dalla data di ricezione dello stesso, come attestata dal protocollo informatico.

Tuttavia, il Comitato può esaminare i ricorsi e assumere le relative decisioni anche dopo la scadenza del suddetto termine.

I Comitati centrali competenti circa i ricorsi in materia di contributi decidono anche le questioni

relative all'imposizione delle sanzioni civili, la cui quantificazione spetta alle Strutture territoriali competenti.

Ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, le Commissioni deliberanti di cui all'articolo 46 della legge n. 88/1989, nel decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di competenza, decidono anche le eventuali pregiudiziali questioni di natura contributiva, salvo che le stesse non rientrino nella competenza di soggetti diversi dall'Istituto o riguardino questioni generali in materia di interpretazione normativa.

10. Esecuzione delle decisioni dei Comitati

Salvo i casi in cui sia intervenuta la sospensione dell'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati, i rispettivi segretari trasmettono in via telematica le deliberazioni alla Struttura territoriale competente perché sia data esecuzione al dispositivo.

11. Sospensione e revoca delle deliberazioni

Qualora si evidenzino profili di illegittimità, l'esecuzione delle decisioni assunte dai Comitati centrali e dai Comitati provinciali può essere sospesa, **entro 5 giorni** dalla data della relativa deliberazione, rispettivamente, dal Direttore generale, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 88/1989, e dal Direttore territoriale competente o suo delegato, ai sensi dell'articolo 46 della medesima legge.

La Direzione centrale o la Struttura territoriale competente devono comunicare tempestivamente il provvedimento di sospensione al ricorrente, all'Istituto di patronato o ad altro intermediario abilitato, nonché al Presidente del Comitato centrale o periferico deliberante.

In caso di provvedimento di sospensione adottato dal Direttore generale, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato centrale entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione. A tale fine, la Direzione centrale competente sottopone la relazione istruttoria e la relativa proposta di deliberazione al Consiglio di Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di 90 giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, la decisione diviene esecutiva.

Allo stesso modo, il provvedimento di sospensione adottato dal Direttore della Struttura territoriale competente o da un suo delegato deve essere tempestivamente trasmesso dalla medesima Struttura territoriale alla competente Direzione centrale.

Quest'ultima dovrà predisporre una relazione istruttoria e una proposta di deliberazione da sottoporre al Comitato amministratore centrale perché possa decidere, entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, sull'esecuzione o sull'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale.

Trascorso inutilmente il termine di 90 giorni, la decisione diviene esecutiva.

Al riguardo, si precisa che sia i termini previsti dall'articolo 19 sia gli altri termini previsti dal Regolamento si computano ai sensi degli articoli 2963 c.c. e 155 c.p.c. che, per giurisprudenza consolidata, esprimono un principio generale applicabile sia in materia processuale che sostanziale. Pertanto, non si computa il giorno in cui cade il momento iniziale del termine e se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.

Con riferimento ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali e al Comitato del Fondo di integrazione salariale, l'articolo 24 del Regolamento prevede che, ove si evidenzino profili di illegittimità, il Direttore generale dell'Inps può sospendere l'esecuzione delle decisioni

adottate dai suddetti Comitati.

Il relativo provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di 5 giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso, entro 3 mesi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso inutilmente tale termine la decisione diviene esecutiva

Infine, è previsto che le deliberazioni dei Comitati possano essere revocate qualora intervengano nuovi o ulteriori elementi rilevati d'ufficio e nel rispetto dei termini, se normativamente previsti, entro i quali è possibile la modifica del provvedimento oggetto di delibera.

Al riguardo, per il generale principio di equità e *par condicio*, si precisa che nuovi o ulteriori elementi possono essere rilevati d'ufficio anche in seguito all'istanza di parte.

12. Comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi

L'articolo 20 del Regolamento dispone che tutte le comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi, sia interlocutorie che definitive, devono essere effettuate in via telematica. Altresì, in via telematica, il ricorrente può consultare lo stato del ricorso.

13. Prescrizione e decadenza

Fatta salva l'ipotesi di inammissibilità del ricorso prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera d), del Regolamento, in fase istruttoria, ai fini della decisione di merito è sempre necessaria la verifica dei termini di decadenza dall'azione giudiziaria e/o prescrizione del diritto stabiliti dalle norme applicabili alle singole fattispecie.

14. Monitoraggio e gestione delle giacenze

Ai fini del deflazionamento del contenzioso giudiziario, con frequenza periodica verrà effettuato un monitoraggio dell'andamento del contenzioso amministrativo per avviare analisi e azioni finalizzate all'adozione di linee omogenee di reazione e di eventuali indirizzi in materia di autotutela.

Fino all'adozione di nuove linee di azione per la normalizzazione del flusso del contenzioso amministrativo, restano ferme le indicazioni fornite con la circolare n. 29/ 2013, e con il messaggio n. 1550/2017.

15. Procedure informatiche di supporto

Si fa riserva di fornirne alle Strutture dell'Istituto ulteriori indicazioni operative a seguito delle necessarie implementazioni delle procedure informatiche afferenti alla gestione dei ricorsi amministrativi.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] L'articolo 17 del D.lgs n. 148/2015 dispone che: *"Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS, al comitato di cui all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989"*.

[2] Il messaggio n. 2939/2013 ha allineato il termine di presentazione del ricorso amministrativo a quello di proposizione del ricorso giudiziario al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente, fissato in 60 giorni a decorrere da quello in cui l'interessato abbia ricevuta la notifica del provvedimento o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza.

[3] Articolo 24, commi 4 (*in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25*) e 5 (*contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento*), del D.lgs n. 46/1999.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 8

OGGETTO: Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 18 gennaio 2023

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto l'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS con decorrenza 1° gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

Il Segretario

Firmato Digitalmente da:
Gaetano Corsini
Sottoscritto in data: 18/01/2023

Il Presidente

Firmato Digitalmente da:
Pasquale Tridico
Sottoscritto in data: 18/01/2023

Visto l'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, il quale prevede che in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, *"la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'Istituto si sia pronunciato"*;

Visti, in particolare, gli articoli 46 e 47 della citata legge n. 88/1989 nella parte in cui prevedono il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo quale condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale;

Visto l'articolo 8, comma 7, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368, il quale prevede che con riferimento ai ricorsi dinanzi ai Comitati di vigilanza avverso gli atti in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi, nonché in tema di prestazioni, si applichino le disposizioni di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in materia di ricorsi gerarchici;

Visto il *"Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi"* adottato con determinazione presidenziale INPS n. 195 del 20 dicembre 2013 che disciplina le procedure dei ricorsi amministrativi afferenti alle gestioni previdenziali dei lavoratori privati;

Visto il *"Regolamento di procedura dei ricorsi ai Comitati di Vigilanza delle Gestioni"* dei lavoratori pubblici di cui alle deliberazioni consiliari INPDAP n. 1249 del 5 luglio 2000 e n. 404 del 14 novembre 2006;

Preso atto che per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative ai Fondi Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per gli Sportivi professionisti, l'Istituto ha adottato indicazioni che necessitano di un intervento regolamentare nell'ambito del sistema di gestione del contenzioso amministrativo;

Rilevato che, per effetto della citata soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, le relative gestioni previdenziali sono oggi riconducibili unicamente all'Istituto e che pertanto appare necessario procedere al superamento delle diverse fonti di disciplina della materia dei ricorsi amministrativi con l'adozione di un unico atto regolamentare;

Visto, altresì, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che ha dettato disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro innovando, tra l'altro, le previsioni in materia di integrazione salariale ordinaria e prevedendo l'istituzione presso l'INPS di Fondi di solidarietà affidati alla gestione di appositi Comitati amministratori;

Vista la *"Relazione programmatica per gli anni 2023-2025"*, adottata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n. 13 del 4 ottobre 2022, con specifico riferimento alla Missione 4 *"Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni"*, Programma 4.1.g *"Contenzioso"*;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare un unico Regolamento delle decisioni in materia di ricorsi amministrativi che disciplini in maniera sistematica il contenzioso amministrativo afferente alle diverse gestioni previdenziali affidate oggi all'Istituto;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

di adottare il "*Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS*", il cui testo allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante della stessa.

La presente deliberazione viene trasmessa, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Pasquale Tridico

**Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
8 del 18 gennaio 2023**

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

REGOLAMENTO

**IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEI COMITATI
DELL'INPS**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - Ambito di applicazione	3
TITOLO II - PRESENTAZIONE DEL RICORSO	3
ART. 2 - Modalità di presentazione	3
ART. 3 - Ricorso privo di sottoscrizione	3
ART. 4 - Termini per la presentazione	4
ART. 5 - Disposizioni particolari in materia di termini di presentazione dei ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale	4
ART. 6 - Disposizioni particolari in materia di ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo	4
ART. 7 - Trasmissione ricorsi presentati	5
ART. 8 - Inammissibilità del ricorso	5
ART. 9 - Improcedibilità del ricorso	6
ART. 10 - Cessata materia del contendere	6
TITOLO III - RICORSO E AUTOTUTELA	7
ART. 11 - Esercizio dell'autotutela	7
ART. 12 - Disposizioni particolari in materia di autotutela	7
TITOLO IV - ISTRUTTORIA DEL RICORSO	7
ART. 13 - Istruttoria	7
TITOLO V - DECISIONE DEL RICORSO	8
ART. 14 - Termini per la decisione	8
ART. 15 - Competenze dei Comitati centrali a decidere in materia sanzionatoria	8
ART. 16 - Competenza delle Commissioni deliberanti ex art. 46 legge n. 88/89 a decidere delle questioni pregiudiziali di natura contributiva	8
TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEI COMITATI	8
ART. 17 - Esecuzione delle deliberazioni	8
ART. 18 - Revoca delle deliberazioni	8
ART. 19 - Sospensione delle deliberazioni	9
ART. 20 - Comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi	9
TITOLO VII - Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà e del Fondo di Integrazione Salariale- Disposizioni particolari	9
ART. 21 - Termine per la presentazione del ricorso	9
ART. 22 - Inammissibilità del ricorso	10
ART. 23 - Disposizioni particolari in materia di autotutela	10
ART. 24 - Sospensione delle deliberazioni	10
ART. 25 - Rinvio	10

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la definizione delle decisioni in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l'Istituto a livello centrale e periferico, ivi compresi i Comitati di Vigilanza istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, tutti d'ora in avanti indicati con il termine "Comitato" o "Comitati".

2. Il presente Regolamento reca, altresì, specifiche disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) e dei Comitati di solidarietà bilaterali, anche intersettoriali.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, ove compatibili, anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, che vanno presentati al Direttore regionale competente.

TITOLO II - PRESENTAZIONE DEL RICORSO

ART. 2 - Modalità di presentazione

1. Il ricorso amministrativo ai Comitati di cui all'articolo 1, comma 1, nonché al Direttore regionale competente nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, deve essere presentato avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto esclusivamente in via telematica, direttamente dall'interessato ovvero tramite patronati o altri intermediari abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. In caso di persona incapace munita di rappresentante legale, il ricorso deve recare la firma di quest'ultimo.

3. In caso di assistenza da parte di patronato o altro intermediario, il ricorso deve recare la firma del rappresentante dell'ente di patronato o del mandatario, al quale deve essere stato rilasciato regolare mandato che deve essere allegato al ricorso.

4. In caso di mandato di patrocinio conferito in una precedente fase del procedimento amministrativo, non è richiesta la presentazione di un nuovo mandato.

ART. 3 - Ricorso privo di sottoscrizione

1. Nel caso in cui il ricorso trasmesso per via telematica direttamente dall'interessato non risulti sottoscritto, lo stesso si intende validamente presentato in quanto l'utilizzo degli strumenti previsti per l'accesso ai servizi *on-line* dell'Istituto ne garantisce

comunque la riferibilità al ricorrente.

2. In mancanza di procedura telematica dedicata, l'utilizzo da parte del ricorrente, o dell'intermediario abilitato, di altre forme di comunicazione telematica certificata quali la Posta Elettronica Certificata garantisce comunque la riferibilità al ricorrente se il ricorso riporta la firma olografa dello stesso nonché la scansione del documento d'identità.

ART. 4 Termini per la presentazione

1. Il ricorrente può impugnare il provvedimento emesso dall'Istituto entro novanta giorni dalla data della sua ricezione, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 e agli articoli 5, 6 e 21 del presente Regolamento.

2. In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della sede, il termine per la proposizione del ricorso amministrativo decorre dal centotunesimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, salvo non sia diversamente previsto.

3. Per i ricorsi ai Comitati di vigilanza, il ricorrente può impugnare il provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua ricezione. Per tali ricorsi non trova applicazione quanto previsto dal comma 2.

4. Per i ricorsi di cui all'articolo 1, comma 3, il ricorrente può impugnare il provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua ricezione.

ART. 5- Disposizioni particolari in materia di termini di presentazione dei ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale

1. Avverso il provvedimento dell'Inps di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

ART. 6 - Disposizioni particolari in materia di ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo

1. Avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) è ammesso ricorso da parte dell'istante, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, dinanzi al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti. Avverso la medesima deliberazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, da parte di ciascuno dei componenti la Commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale, compreso il Direttore territoriale competente o suo delegato. In tale ultimo caso, l'ufficio competente provvede a notificare il ricorso stesso al soggetto istante.

2. In caso di rinuncia al ricorso formulata dal Direttore territoriale competente o suo delegato o da altro componente della Commissione CISOA, la rinuncia deve essere

inviata al soggetto istante a cura dell'ufficio competente.

ART. 7 - Trasmissione ricorsi presentati

1. L'elenco dei ricorsi presentati è trasmesso al Comitato competente dall'ufficio ricevente con cadenza mensile.
2. Il ricorso indirizzato ad un Comitato diverso da quello competente è da considerarsi validamente presentato, nella stessa data, al Comitato competente a decidere. In tale ipotesi, l'ufficio ricevente provvede a trasmettere tempestivamente il ricorso all'ufficio competente ai fini della decisione dello stesso da parte del Comitato competente.

ART. 8 - Inammissibilità del ricorso

1. Il ricorso è inammissibile quando:
 - a) sia presentato in forma cartacea;
 - b) sia rivolto ad impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall'Istituto;
 - c) sia carente di uno o più elementi essenziali;
 - d) si tratti di materia non riconducibile all'ambito di competenza dell'Istituto;
 - e) sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini normativamente previsti per l'emissione del provvedimento;
 - f) sia presentato da persona non legittimata ad agire;
 - g) sia presentato in difetto di interesse concreto ed attuale.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, il ricorso è altresì inammissibile qualora:
 - a) sia presentato al Comitato di vigilanza oltre il termine di trenta giorni di cui all'articolo 4, comma 3, nonché nell'ipotesi in cui, oltre al ricorso al Comitato di vigilanza, sia stato presentato anche il ricorso giurisdizionale;
 - b) i componenti della Commissione provinciale CISOA compreso il Direttore territoriale competente o suo delegato, nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, non abbiano motivato il proprio dissenso nel corso della votazione chiedendone l'inserimento a verbale;
 - c) sia presentato avverso il provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato;
 - d) sia presentato oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria stabiliti dalle norme applicabili alla fattispecie.
3. La Struttura territorialmente competente provvede a definire in via amministrativa il ricorso per inammissibilità, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato, nonché a comunicare telematicamente al ricorrente, informandone il Comitato, l'inammissibilità del ricorso, anche nei casi in cui la stessa sia rilevata ai sensi del comma 4.
4. Per i ricorsi presentati ai Comitati o Commissioni centrali, nel caso in cui l'inammissibilità sia rilevata nella fase istruttoria demandata alla Direzione centrale competente, la stessa provvede a definire in via amministrativa il ricorso, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato.

5. In ogni caso, i ricorsi definiti in via amministrativa per inammissibilità possono essere sottoposti alla decisione del competente Comitato qualora il soggetto interessato ne faccia specifica istanza, garantendone a tal fine allo stesso un'adeguata informazione.

ART. 9 - Improcedibilità del ricorso

1. Il ricorso è improcedibile nelle ipotesi di sopravvenienza di cause che facciano venir meno l'interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento impugnato.

2. Il ricorso è parimenti improcedibile qualora intervenga pronuncia giudiziale di merito, anche non definitiva, relativamente al medesimo oggetto.

3. Il ricorso dinanzi ai Comitati di vigilanza è, altresì, improcedibile allorquando, in fase istruttoria, sia notificato all'Istituto un ricorso giurisdizionale avente lo stesso oggetto.

4. La Struttura territorialmente competente provvede a definire in via amministrativa il ricorso per improcedibilità, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato, nonché a comunicare telematicamente al ricorrente, informandone il Comitato, l'improcedibilità del ricorso, anche nei casi in cui la stessa sia rilevata ai sensi del comma 5.

5. Per i ricorsi presentati ai Comitati o Commissioni centrali, nel caso in cui l'improcedibilità sia rilevata nella fase istruttoria demandata alla Direzione centrale competente, la stessa provvede a definire in via amministrativa il ricorso, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato.

6. In ogni caso, i ricorsi definiti in via amministrativa per improcedibilità possono essere sottoposti alla decisione del competente Comitato qualora il soggetto interessato ne faccia specifica istanza, garantendo a tal fine allo stesso un'adeguata informazione.

ART. 10 - Cessata materia del contendere

1. La cessazione della materia del contendere può essere rilevata in qualunque fase del procedimento, nel caso di adozione di provvedimento satisfattivo per il ricorrente intervenuta successivamente alla presentazione del ricorso.

2. La Struttura territorialmente competente provvede a definire in via amministrativa il ricorso per cessata materia del contendere, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato, nonché a comunicare telematicamente al ricorrente, informandone il Comitato, la cessata materia del contendere, anche nei casi in cui la stessa sia rilevata ai sensi del comma 3.

3. Per i ricorsi presentati ai Comitati o Commissioni centrali, nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia rilevata nella fase istruttoria demandata alla Direzione centrale competente, la stessa provvede a definire in via amministrativa il ricorso, tranne

nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato.

4. In ogni caso, i ricorsi definiti in via amministrativa per cessata materia del contendere possono essere sottoposti alla decisione del competente Comitato qualora il soggetto interessato ne faccia specifica istanza, garantendo a tal fine allo stesso un'adeguata informazione.

TITOLO III - RICORSO E AUTOTUTELA

ART. 11 - Esercizio dell'autotutela

1. L'avvio di un procedimento in autotutela non interrompe e non sospende termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa.

2. Dopo la presentazione del ricorso amministrativo e in ogni fase della sua procedimentalizzazione, l'Istituto, qualora ne ricorrano i presupposti, procede in autotutela, tranne nell'ipotesi in cui il ricorso stesso sia già stato inserito all'ordine del giorno della seduta del Comitato.

ART.12 - Disposizioni particolari in materia di autotutela

1. In materia di integrazione salariale in agricoltura, il potere di autotutela è riservato alla stessa Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) che, ove ne ricorrano i presupposti, può riesaminare le proprie deliberazioni.

TITOLO IV - ISTRUTTORIA DEL RICORSO

ART.13 - Istruttoria

1. La struttura territoriale competente ovvero la Direzione centrale, nei casi di sua competenza, provvedono all'istruttoria del ricorso medesimo, all'esito della quale trasmettono alla Segreteria del Comitato il fascicolo elettronico composto:

- dal ricorso, dai documenti e dagli atti eventualmente prodotti dal ricorrente;
- dalla relazione istruttoria corredata di tutta la documentazione a supporto;
- dallo schema della proposta di deliberazione.

2. Il Comitato può acquisire in ogni caso ulteriori elementi utili alla decisione, chiedendo alle competenti strutture approfondimenti istruttori.

3. Gli approfondimenti devono essere effettuati entro trenta giorni dalla richiesta del Comitato, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.

4. Ai fini della trattazione, i ricorsi aventi medesimo contenuto sono riuniti per

connessione di materia.

TITOLO V - DECISIONE DEL RICORSO

ART. 14 - Termini per la decisione

1. Il termine di novanta giorni per la decisione del ricorso decorre dalla data di ricezione del ricorso attestata dal protocollo informatico.
2. Il Comitato ha potestà di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto per la decisione.

ART. 15 - Competenza dei Comitati centrali a decidere in materia sanzionatoria

1. I Comitati centrali competenti a decidere i ricorsi in materia di contributi decidono anche le questioni relative all'imposizione delle sanzioni civili.
2. La quantificazione della misura delle sanzioni spetta alle strutture territoriali competenti.

ART. 16 - Competenza delle Commissioni deliberanti ex art. 46 legge n. 88/89 a decidere delle questioni pregiudiziali di natura contributiva

1. Le Commissioni deliberanti di cui all'articolo 46 della legge 9 settembre del 1989, n. 88, nel decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di competenza, decidono anche le eventuali pregiudiziali questioni di natura contributiva.
2. Le suddette Commissioni non possono tuttavia decidere le pregiudiziali questioni di natura contributiva quando:
 - a) rientrano nella competenza di soggetti diversi dall'Istituto;
 - b) riguardino questioni generali in materia di interpretazione normativa.

TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEI COMITATI

ART. 17 - Esecuzione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dei Comitati vengono trasmesse in via telematica, a cura dei rispettivi segretari, alla struttura territoriale competente che dà esecuzione al dispositivo, salvo i casi di sospensione previsti dagli articoli 19 e 24.

ART. 18 - Revoca delle deliberazioni

1. La revoca delle deliberazioni del Comitato può essere esercitata in presenza di nuovi o ulteriori elementi rilevati d'ufficio e nel rispetto dei termini entro i quali è possibile la modifica del provvedimento oggetto della delibera, laddove siano normativamente previsti.

ART. 19 - Sospensione delle deliberazioni

1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati centrali e dai Comitati provinciali, qualora si evidenzino profili di illegittimità, può essere sospesa entro cinque giorni dalla data della relativa deliberazione, rispettivamente, dal Direttore generale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e dal Direttore territoriale competente o suo delegato, ai sensi dell'articolo 46 della medesima legge.

2. Il provvedimento di sospensione è tempestivamente comunicato dalla Direzione centrale o dalla Struttura territoriale competente al ricorrente o al patronato o ad altro intermediario. La Direzione centrale o la Struttura territoriale competente comunicano, altresì, il provvedimento di sospensione al Presidente del Comitato centrale o periferico.

3. In caso di provvedimento di sospensione adottato dal Direttore generale, la relazione istruttoria e la relativa proposta di deliberazione sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato centrale entro e non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

4. Il provvedimento di sospensione adottato dal Direttore della Struttura territoriale competente o suo delegato deve essere tempestivamente trasmesso dalla predetta sede alla competente Direzione centrale, che sottopone al Comitato amministratore centrale una relazione istruttoria e una proposta di deliberazione. Il predetto Comitato, entro e non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

ART. 20 - Comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi

1. Le comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi, sia interlocutorie che definitive, sono effettuate in via telematica. Il ricorrente può consultare in via telematica lo stato del ricorso.

TITOLO VII - Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà e del Fondo di Integrazione salariale. Disposizioni particolari

ART. 21 - Termine per la presentazione del ricorso

1. Il ricorso avverso i provvedimenti adottati dall'Inps nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali, anche intersettoriali, nonché del Fondo di integrazione salariale, deve essere presentato al rispettivo Comitato amministratore dei predetti Fondi entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.

ART. 22 - Inammissibilità del ricorso

1. È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sul quale il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà o del Fondo di Integrazione salariale, si sia già pronunciato.

ART. 23 - Disposizioni particolari in materia di autotutela

1. Ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà, ove ne ricorrano i presupposti, è riservato il potere di autotutela sulle deliberazioni adottate nell'esercizio del potere di concessione loro riconosciuto, attraverso il riesame delle stesse.

ART. 24 - Sospensione delle deliberazioni

1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterale, anche intersettoriali e del Fondo di Integrazione salariale può essere sospesa da parte del Direttore generale dell'Inps, ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Consiglio di Amministrazione, che, entro tre mesi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

ART. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato con riferimento ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà e del Fondo di Integrazione salariale si applicano, se compatibili, le disposizioni di cui ai Titoli da I a VI del presente Regolamento.

**CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NELLE IPOTESI DI CUI AL
“CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”
ISTRUZIONI INPS SUL VERSAMENTO DEL TICKET DI LICENZIAMENTO E SULLA COMPILAZIONE
DEL FLUSSO UNIEMENS**

Il 15 luglio 2022 è entrato integralmente in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (di seguito CCII), di cui al d.lgs. 12/1/2019 n. 14 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2022), da ultimo modificato con il d.lgs. 17/6/2022 n. 83, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 ^[1].

Il legislatore del CCII ha dedicato ai rapporti di lavoro specifiche e puntuali disposizioni.

In particolare, l’art. 376 del CCII ha sostituito il secondo comma dell’art. 2119 del codice civile, e disposto che: *“Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza”* ^[2].

Gli effetti della liquidazione giudiziale ^[3] sui rapporti di lavoro sono disciplinati dall’art. 189 ^[4] del CCII, rubricato *“Rapporti di lavoro subordinato”*; sulle ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle fattispecie disciplinate dal suddetto art. 189 l’INPS, con la circolare 17/5/2023 n. 46, ha fornito i chiarimenti sugli obblighi informativi e contributivi cui è tenuto il curatore e le corrispondenti istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens, sotto riportati.

1. RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO. DISCIPLINA DELL’ART. 189 DEL CCII

Il primo periodo del comma 1 dell’art. 189 del CCII stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento.

Tuttavia, il curatore deve procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento al ricorrere dei presupposti e per le ragioni indicate al comma 3 dell’art. 189, ossia “qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro”.

Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 189 dispone, inoltre, che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso.

Pertanto, la sospensione di cui all’art. 189, c. 1, del CCII, è finalizzata a consentire al curatore di valutare la possibilità di continuazione dell’attività aziendale (in via diretta o indiretta) e sussiste sino a quando il curatore non subentri nel rapporto di lavoro ^[5] oppure non intimi al lavoratore il licenziamento o quest’ultimo non rassegni le dimissioni.

In ogni caso, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. l'art. 189, c. 3, del CCII).

La sospensione può essere prorogata per un massimo di otto mesi - qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 189, c. 4, del CCII - su disposizione del Giudice delegato e a seguito di istanza che può essere inoltrata dal curatore, dal direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo dove è stata aperta la liquidazione giudiziale o, infine, a seguito di istanza presentata dai singoli lavoratori ^[6]. In tale ultimo caso, la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti.

Infine, ai sensi dell'art. 189, c. 5, del CCII, è riconosciuta al lavoratore, durante il periodo di sospensione (ossia dalla data della sentenza dichiarativa sino a quella della comunicazione del curatore di recesso o di subentro nel rapporto di lavoro), la facoltà di rassegnare le dimissioni, che sono qualificate per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile e che, come per le altre ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro sopra succintamente riportate, hanno effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale ^[7].

Tuttavia, ai sensi dell'art. 189, c. 5, del CCII, le dimissioni del lavoratore rassegnate durante il periodo di sospensione non sono qualificate *ex lege* per giusta causa e non producono effetti retroattivi nei casi in cui il lavoratore sia beneficiario dei *“trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito”* ^[8].

Al ricorrere di tali ipotesi, le dimissioni del lavoratore sono disciplinate dalle disposizioni recate dagli articoli 2118 e 2119 del codice civile.

Per le istruzioni relative all'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpl in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto, durante la procedura di liquidazione giudiziale in esame, si rinvia alla circolare n. 21 del 10 febbraio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2023, N.d.R.).

1.1 I licenziamenti collettivi

L'art. 189, c. 6, del CCII, disciplina i licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, nell'ipotesi di datore di lavoro sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale, introducendo una procedura più snella ^[9] e definendo il relativo procedimento in deroga ^[10] a quanto stabilito dalla normativa vigente di cui all'art. 4, commi da 2 a 8, della medesima legge.

Raggiunto l'accordo sindacale, o comunque esaurita la procedura, il curatore provvede a ogni atto conseguente ai sensi dell'art. 4, c. 9, della legge n. 223/1991.

I commi 3 e 4 dell'art. 189 del CCII precisano che la risoluzione di diritto (con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale), che interviene al termine del periodo di sospensione del rapporto di lavoro, non si applica quando il curatore abbia avviato la procedura di licenziamento collettivo.

Da ultimo, l'art. 368, commi 1, 2 e 3, del CCII, introduce il richiamo alla procedura semplificata di licenziamento collettivo di cui al comma 6 dell'art. 189 del CCII nelle disposizioni della legge n. 223/1991 e del d.lgs. n. 23/2015, che disciplinano le sanzioni per licenziamenti collettivi illegittimi a causa di vizi procedurali.

In particolare, il comma 3, lett. b), dell'art. 368 del CCII, integrando il comma 1-bis dell'art. 24 della legge n. 223/1991, precisa che: *“Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza”* ^[11].

1.2 Esercizio dell'impresa del debitore

Ai sensi dell'art. 211 del CCII, *“l'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa”*. Il tribunale, infatti, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può autorizzare il curatore a proseguire l'esercizio di impresa, anche limitatamente a specifici rami d'azienda, subordinatamente alla valutazione di assenza di pregiudizio per i creditori e, successivamente, il curatore può essere autorizzato a proseguire nell'esercizio dal giudice delegato, con decreto che ne fissa la durata ^[12].

Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, l'art. 189, c. 9, del CCII, stabilisce che durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore, i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica ordinaria vigente.

In caso di sospensione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 e 8 del medesimo art. 189, in tema di recesso del curatore, di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro e di dimissioni del lavoratore per giusta causa (cfr. l'art. 189, c. 9, del CCII).

2. FATTISPECIE NELLE QUALI SUSSISTE L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL C.D. TICKET DI LICENZIAMENTO

L'obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento è stato introdotto dalle disposizioni recate dall'art. 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012, e successive modificazioni.

Il comma 31 del citato art. 2 dispone che: *“Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl [oggi NASpl], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl [oggi NASpl] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”*.

In ordine ai presupposti che determinano la sussistenza dell'obbligo contributivo in argomento nelle ipotesi in cui sia stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del datore

di lavoro, è necessario considerare che l'art. 190 del CCII, dispone che: *“La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpl a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”*.

Pertanto, come illustrato nella citata circolare n. 21/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2023, N.d.R.), le fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall'art. 189 del CCII configurano *“casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl [oggi NASpl]”*.

Ne consegue che **l'obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall'art. 189 del CCII, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore^[13] e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro.**

Coerentemente, l'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 189 del CCII prevede che *“nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale”*.

Tenuto conto che il curatore, nel rispetto della *par condicio creditorum*, non può procedere al pagamento del predetto contributo, lo stesso dovrà provvedere all'invio dei flussi Uniemens secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4 della presente circolare. Il relativo importo dovrà essere inserito nella procedura a cura della Struttura territoriale INPS competente alla gestione del credito.

Per quanto attiene, invece, alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che avvengono durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale, l'obbligo contributivo in argomento sussiste qualora l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga ai sensi del richiamato art. 189 del CCII oppure per licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente (cfr. l'art. 189, c. 9, del CCII).

Ai fini della corretta gestione dei crediti, si evidenzia che quelli sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 221, c. 1, lett. a), del CCII.

Infatti, ai sensi dell'art. 6, lett. d), del CCII, tra gli altri, sono prededucibili *“i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa”*.

Con la circolare n. 40 del 19 marzo 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020, N.d.R.), l'INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro che determinano la sussistenza dell'obbligazione contributiva in esame. A integrazione di quanto esposto al paragrafo 4 della richiamata circolare, si ricorda che le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 31 a 35, della n. 92/2012, non si applicano - sino al 31 dicembre 2023 - nelle ipotesi di

interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratore assunto con la qualifica di giornalista ^[14].

Si ricorda, inoltre, che l'obbligo contributivo in argomento sussiste anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di lavoratore a tempo indeterminato apprendista alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura - in quanto anche detti datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpl, in forza di quanto disposto dal comma 222 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 ^[15].

2.1 Momento impositivo

Con la richiamata circolare n. 40/2020, l'INPS ha ribadito che il contributo del c.d. *ticket* di licenziamento è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l'interruzione del rapporto di lavoro.

In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 189 del CCII, l'interruzione del rapporto di lavoro ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale ^[16].

Tuttavia, considerato che il lavoratore può esercitare il teorico diritto alla NASpl dalla data in cui rassegna le dimissioni o il curatore abbia comminato il licenziamento e, nell'ipotesi di risoluzione di diritto, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro ^[17], "il curatore è tenuto all'adempimento di denuncia entro e non oltre il termine di adempimento della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l'interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento o per risoluzione di diritto".

Resta fermo che l'obbligo contributivo sussiste indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno accesso alla prestazione NASpl.

2.2 Misura del contributo

Per quanto attiene alla misura del contributo a titolo di c.d. *ticket* di licenziamento, i criteri di calcolo sono definiti dall'art. 2, c. 31, della legge n. 92/2012, il quale stabilisce, come riportato al precedente paragrafo 2, che il contributo è pari al "41 per cento del massimale mensile di ASpl [oggi NASpl] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni".

Sul punto, si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 40/2020 (più volte citata) e n. 137 del 17 settembre 2021 (si vedano, rispettivamente, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020 e n. 35/2021, N.d.R.).

Tuttavia, in relazione alle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro intervenute durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro, si precisa che i mesi che intercorrono dalla data di apertura della liquidazione giudiziale alla data di cessazione del rapporto di lavoro - nei casi in cui il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa o il curatore intimi il licenziamento o vi sia la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro decorso il termine di durata della sospensione ai

sensi dell'art. 189 del CCII - non devono essere conteggiati ai fini dell'anzianità aziendale per la determinazione della misura del contributo.

3. OBBLIGO DEL C.D. TICKET DI LICENZIAMENTO NELLE IPOTESI DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO

Come sopra illustrato, l'art. 189, c. 6, del CCII, disciplina i licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 nell'ipotesi di datore di lavoro sopposto a procedura di liquidazione giudiziale, introducendo una disciplina specifica, derogatoria di quella generale.

3.1 Momento impositivo

I commi 3 e 4 dell'art. 189 del CCII precisano che, quando sia avviata la procedura di licenziamento collettivo, i rapporti di lavoro si interrompono dalla data in cui il curatore comunica la risoluzione. Per tale fattispecie, quindi, non trova applicazione la disposizione che stabilisce che la cessazione decorre dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Tenuto conto che il curatore, nel rispetto della *par condicio creditorum*, non può procedere al pagamento del c.d. ticket di licenziamento, lo stesso è tenuto all'adempimento di denuncia entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.

Il contributo previsto dall'art. 2, c. 31, della legge n. 92/2012, costituisce credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi del richiamato art. 189, c. 8, del CCII.

Il relativo importo dovrà essere inserito nella procedura a cura della Struttura territoriale INPS competente alla gestione del credito.

3.2 Misura del contributo

Come già evidenziato, in materia di licenziamento collettivo l'art. 189 del CCII richiama gli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991. Pertanto, i presupposti che determinano l'applicazione delle disposizioni in materia di licenziamento collettivo rimangono gli stessi previsti dalla citata normativa.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 4, c. 1, della legge n. 223/1991, prescinde dal numero di lavoratori licenziati e trova applicazione nelle ipotesi di licenziamento di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) qualora ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, mentre l'art. 24, c. 1, della medesima legge, invece, riguarda i datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e la disciplina relativa ai licenziamenti collettivi si applica qualora l'interruzione del rapporto di lavoro riguardi almeno cinque dipendenti nell'arco di centoventi giorni.

In proposito, occorre considerare le modifiche relative alla disciplina delle integrazioni salariali straordinarie operate dalla legge n. 234/2021, che, introducendo il comma 3-bis all'art. 20 del d.lgs. n. 148/2015, ha esteso il campo di applicazione della disciplina in materia di intervento

straordinario di integrazione salariale. A decorrere dall'1 gennaio 2022, infatti, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che - non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015 - siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) ai sensi dell'art. 29 del medesimo decreto legislativo ^[18].

Ai fini della determinazione della misura del contributo c.d. *ticket* di licenziamento nelle ipotesi di licenziamento collettivo, anche in relazione al disposto dell'art. 2, c. 35, della legge n. 92/2012, si rinvia alle precisazioni fornite con le citate circolari nn. 40/2020 e 137/2021.

4. ISTRUZIONI OPERATIVE

Le Strutture territoriali INPS dovranno creare una nuova matricola ove sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio e annullare, con apposito flusso di variazione, le eventuali denunce Uniemens che siano state trasmesse successivamente all'inizio della procedura concorsuale.

Al fine di garantire la corretta implementazione dei conti individuali dei lavoratori interessati, il curatore deve indicare con il codice Tipo Cessazione "2T" la cessazione del rapporto di lavoro sulla matricola del datore di lavoro in liquidazione giudiziale e a indicare con il codice Tipo Assunzione "2T", l'eventuale assunzione del lavoratore sulla matricola della procedura di liquidazione giudiziale.

Nel caso in cui la procedura di liquidazione giudiziale sia stata autorizzata all'esercizio provvisorio sulla matricola già in essere in capo al datore di lavoro (in liquidazione giudiziale), e comunque in tutte le ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, il curatore deve attenersi a quanto di seguito esposto.

Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro al ricorrere dei presupposti sopra evidenziati, il curatore deve procedere all'esposizione dei lavoratori sospesi sul flusso Uniemens con il codice <TipoLavStat> "NFOR".

La cessazione del rapporto di lavoro con causale "risoluzione di diritto" deve essere esposta nel flusso Uniemens afferente alla matricola interessata, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione "5A", avente il significato di "Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 189 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

La cessazione del rapporto di lavoro con causale "dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 189 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", deve essere esposta nel flusso Uniemens afferente alla matricola interessata, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione "5B", avente il significato di "Dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art.189 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

La cessazione del rapporto di lavoro con causale “licenziamento individuale ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, deve essere esposta nel flusso Uniemens afferente alla matricola interessata, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5C”, avente il significato di “Licenziamento individuale ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

L’esposizione dei codici tipo cessazione sopra indicati, deve essere valorizzata nel mese di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

A tale fine, il curatore deve valorizzare i suddetti codici utilizzando l’elemento <Cessazione> presente all’interno dell’elemento <MesePrecedente>.

Per il versamento del c.d. ticket di licenziamento (M400) si rinvia alle modalità operative in uso (cfr. la circolare n. 44 del 22 marzo 2013 e il messaggio n. 594 dell’8 febbraio 2018).

Si precisa che le richiamate modalità operative trovano applicazione anche nelle ipotesi di lavoratore dipendente da datore di lavoro privato tenuto al versamento della contribuzione IVS alle Casse della Gestione pubblica.

[1] Cfr. l’art. 389 del CCII.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato emanato con il decreto legislativo n. 14/2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 38 del 14 febbraio 2019) in attuazione dei principi direttivi contenuti nella legge 19 ottobre 2017, n. 155. L’articolato è stato profondamente modificato, prima della sua entrata in vigore, con il c.d. correttivo di cui al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 276 del 5 novembre 2020). L’art. 5, c. 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 143 del 6 giugno 2020), ha poi rinviato l’entrata in vigore del CCII al 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 389 del CCII. Successivamente, l’art. 1 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 202 del 24 agosto 2021), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, ha posticipato l’entrata in vigore del CCII al 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2 del citato art. 389. L’art. 6 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, nel modificare la Parte I del CCII, ha interamente sostituito il Titolo II, abrogando le disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 118/2021. Inoltre, l’art. 42 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha rinviato di circa due mesi (dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022) l’entrata in vigore del CCII.

[2] Il secondo comma dell’art. 2119 del codice civile, prima della novella in esame, disponeva: “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda”.

[3] Per la definizione di crisi e di insolvenza, cfr. l’art. 2, c. 1, lettere a) e b), del CCII. L’art. 121 del CCII, rubricato “Presupposti della liquidazione giudiziale”, prevede che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.

[4] **Art. 189 del CCII**

Rapporti di lavoro subordinato

1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.

2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre

dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. Il curatore trasmette all'Ispezzione territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa. Su istanza del curatore il termine può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l'impresa occupa più di cinquanta dipendenti.

3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.

4. Il curatore o il direttore dell'Ispezzione territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del medesimo termine. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza ovvero, in caso di più istanze, dal deposito dell'ultima di queste, può assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell'azienda. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non proceda al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga, è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale.

5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:

a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione è trasmessa altresì all'Ispezzione territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all'Ispezzione territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale;

b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del

metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;

c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto può essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita.

d) l'esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;

e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;

f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;

g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

7. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.

9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente. In caso di sospensione si applicano i commi da 2 a 6 e 8 in quanto compatibili.

^[5] Ai sensi dell'art. 189, c. 2, secondo periodo, del CCII: *“Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori”*.

^[6] Ai sensi dell'art. 189, c. 4, ultimo periodo del CCII: *“Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga, è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale”*.

^[7] Inoltre, ai sensi dell'art. 189, c. 8, del CCII: *“In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale”*. Pertanto, detto credito, per effetto dell'insinuazione da parte del lavoratore, concorrerà alla formazione della massa passiva della procedura.

^[8] Per le ipotesi di licenziamento collettivo, cfr. il paragrafo 1.1 e 3 della circolare n. 46/2023.

[9] Tale procedura “*si applica, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti*”. In tale caso, l’esame congiunto di cui alla lett. c) del c. 6 dell’art. 189 si svolgerà in apposito incontro (art. 189, c. 6, lett. e), del CCII).

[10] L’intento di semplificazione ha interessato gli adempimenti posti a carico del curatore, unificando le due fasi – c.d. “sindacale” e “amministrativa” - previste dalla disciplina generale e riducendo i tempi di svolgimento della procedura, che vengono fissati nel limite massimo di 10 giorni di cui il giudice delegato, per giusti motivi, può autorizzare la proroga per un termine non superiore a ulteriori 10 giorni. Il curatore che intenda procedere a licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, c. 1, e 24, c. 1, della legge n. 223/1991, dovrà operare secondo il procedimento delineato alle lettere da a) a g) del c. 6 dell’art. 189 del CCII. Le disposizioni in materia di licenziamento collettivo di cui al citato comma 6 non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese (cfr. l’art. 189, c. 7, del CCII).

[11] Ai sensi dell’art. 1, c. 1, del decreto legislativo n. 14/2019, il CCII “*disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici*”.

[12] Se il comitato dei creditori non ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione (art. 211, c. 5, del CCII). Il successivo comma 7 dell’art. 211 dispone altresì che il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può ordinare la cessazione dell’esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l’opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo.

[13] Nel caso di dimissioni per giusta causa, l’obbligo contributivo sussiste anche nelle ipotesi in cui il lavoratore dimissionario sia beneficiario di “*trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito*”. Infatti, l’eccezione prevista al comma 5 dell’art. 189 del CCII attiene alla qualificazione *ex lege* delle dimissioni rassegnate durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro. Pertanto, le dimissioni per giusta causa, rassegnate ai sensi dell’art. 2119 del codice civile dal lavoratore che benefici di integrazioni salariali, configurandosi come un caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che darebbe diritto all’indennità NASpl, comportano l’obbligo contributivo del c.d. *ticket* di licenziamento, con conseguente ammissione del medesimo contributo al passivo come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale.

[14] Con la circolare n. 82/2022, l’Istituto ha precisato che: “*per i soli periodi contemplati dal comma 108 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 (dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023), nei confronti di titolari di rapporto di lavoro dipendente di tipo giornalistico continua a trovare applicazione la disciplina statutaria e regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022 con esclusivo riferimento ai trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni e, conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento dei relativi obblighi contributivi secondo la medesima disciplina. Si precisa che la disposizione si applica anche in relazione ai rapporti di lavoro di tipo giornalistico, instaurati per la prima volta dopo il 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023. Ciò comporta che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento della relativa contribuzione per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 nella misura determinata con le regole già vigenti presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022*”.

[15] Cfr. la circolare n. 2/2022.

[16] Per le ipotesi di licenziamento collettivo, cfr. il paragrafo 1.1 e 3 della circolare n. 46/2023.

[17] Fatta salva l’eventuale proroga del termine ai sensi dell’art. 189, c. 4, del CCII. Sul punto si rinvia alle precisazioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 21/2023.

[18] Sul punto si rinvia alla circolare n. 76/2022, anche ai fini della differente disciplina che si applica alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché alle imprese del sistema aeroportuale, e ai partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nonché per l’individuazione dei datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della CIGS ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869. Si ricorda, infine, che rientrano nell’ambito di

applicazione della CIGS anche le aziende che raggiungono il requisito dimensionale previsto dalla legge computando i lavoratori in forza esposti su più posizioni contributive. Queste matricole sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “3Y”. Per ulteriori precisazioni, si rinvia alla circolare n. 82/2022.

TFR
INDICE DI RIVALUTAZIONE DI APRILE 2023

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **aprile 2023** pari a **118,4** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 aprile 2023** al **14 maggio 2023** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **0,626904 %**.